

## Disposizioni in materia di piani di risanamento



### Disposizioni in materia di piani di risanamento

#### 1. Premessa

Le disposizioni del Testo unico Bancario (“TUB”), Titolo IV, Capo 01-I e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (“TUF”), Titolo IV, Capo I-bis, disciplinano gli obblighi delle banche, delle SIM e delle capogruppo di gruppi bancari o di SIM di dotarsi di piani di risanamento individuali o di gruppo.

Le disposizioni sono integrate dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/1075 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2019/348 <sup>(1)</sup>, nonché dalla Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02), e dagli Orientamenti emanati dall’Autorità Bancaria Europea sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11) e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06).

Con il presente provvedimento, adottato in forza degli artt. 69-*quater*, 69-*quinquies*, 69-*decies* e 69-*undecies* del TUB e 55-*bis* e 55-*ter* del TUF, la Banca d’Italia detta disposizioni attuative del Titolo IV, Capo 01-I del TUB e del Titolo IV, Capo I-bis del TUF per la definizione del contenuto minimo dei piani di risanamento e per la previsione di modalità semplificate di redazione degli stessi.

#### 2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

- “SIM”: le SIM di cui all’art. 55-*bis* del TUF;
- “ente”: le banche o le SIM;
- “banche significative”: le banche e le capogruppo di gruppi bancari soggette alla supervisione diretta della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (“RMVU”);
- “banche meno significative”: le banche e le capogruppo di gruppi bancari soggette alla supervisione diretta della Banca d’Italia ai sensi dell’RMVU;
- “Autorità di vigilanza”: a seconda dei casi, la BCE o la Banca d’Italia, in armonia con il riparto di competenze previsto ai sensi dell’RMVU;
- “Regolamento delegato”: il Regolamento delegato (UE) n. 2019/348, che specifica i criteri di valutazione dell’impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento

---

<sup>(1)</sup> Che abroga le EBA/GL/2015/16 “Orientamenti sull’applicazione di obblighi semplificati di cui all’articolo 4, paragrafo 5 della Direttiva 2014/59/UE”.

### 3. **Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale: alle banche e alle SIM tenute alla redazione di piani di risanamento individuali ai sensi dell'art. 69-*quater* del TUB e dell'art. 55-*ter* del TUF <sup>(2)</sup>;
- su base consolidata: alle capogruppo di gruppi bancari e alle capogruppo di gruppi di SIM tenute alla redazione di piani di risanamento di gruppo ai sensi dell'art. 69-*quinquies* del TUB e dell'art. 55-*ter* del TUF <sup>(3)</sup>.

### 4. **Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al Titolo IV, Capo 01-I del TUB e al Titolo IV, Capo I-bis del TUF:

- *richiesta di predisporre un piano di risanamento individuale ai sensi dell'art. 69-*quater*, co. 2, TUB (termine: 90 giorni);*
- *richiesta di predisporre un piano di risanamento di gruppo ai sensi dell'art. 69-*quinquies*, co. 2, TUB (termine: 90 giorni);*
- *provvedimenti ai sensi dell'art. 69-*sexies*, co. 3, TUB (termine: 90 giorni);*
- *provvedimenti ai sensi dell'art. 69-*decies* TUB (termine: 60 giorni).*

### 5. **Modalità ordinarie di adempimento degli obblighi in materia di piani di risanamento**

Le banche e le SIM che sono tenute alla redazione di un piano di risanamento, individuale o di gruppo, procedono alla sua redazione in conformità a quanto previsto dal TUB, dal TUF, dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/1075, nonché dalla Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02) e dagli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea, sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11) e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06).

Il piano di risanamento include ogni informazione necessaria a dimostrare l'idoneità delle opzioni di risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente o del gruppo in caso di suo significativo deterioramento. Deve essere assicurata la piena coerenza dei contenuti del piano di risanamento con il modello di business e le caratteristiche dell'ente o del gruppo, nonché con quanto rappresentato nel *risk appetite framework* (RAF) ove presente, e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

Il presente paragrafo non si applica alle banche e alle SIM per le quali l'Autorità di vigilanza abbia disposto la possibilità di adottare piani di risanamento in forma semplificata.

### 6. **Piani di risanamento in forma semplificata**

Il contenuto informativo minimo dei piani semplificati è conforme allo schema fornito all'Allegato A e include ogni informazione necessaria a dimostrare l'idoneità delle opzioni di

---

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'art. 69-*quater*, co. 2, TUB e dell'art. 55-*ter*, co. 1, TUF, non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le banche e le SIM appartenenti a gruppi italiani, oppure sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dall'Autorità di vigilanza.

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'art. 69-*quinquies*, co. 2, TUB e dell'art. 55-*ter*, co. 2, TUF, non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento di gruppo le capogruppo di gruppi bancari e le società di vertice di gruppi di SIM sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dall'Autorità di vigilanza.

risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente o del gruppo in caso di suo significativo deterioramento. Deve essere assicurata la piena coerenza dei contenuti del piano di risanamento con il modello di business e le caratteristiche dell'ente o del gruppo, nonché con quanto rappresentato nel *risk appetite framework* (RAF) ove presente, e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

Fatto salvo quanto previsto al successivo periodo, possono adottare piani di risanamento in forma semplificata <sup>(4)</sup>:

- le banche meno significative per le quali, ai sensi del Regolamento delegato, risulti un punteggio quantitativo inferiore alla soglia dello 0,25% <sup>(5)</sup>;
- le SIM per le quali il punteggio quantitativo calcolato sulla base dei quattro indicatori di cui all'allegato II del Regolamento delegato, ponderati ciascuno al 25%, risulti inferiore alla soglia dello 14,3% <sup>(6)</sup>.

In applicazione degli artt. 2 e 4 del Regolamento delegato, non possono in ogni caso adottare piani di risanamento in forma semplificata:

- a) le banche meno significative cui è comunicata la qualificazione di *high-impact* disposta dalla BCE <sup>(7)</sup>;
- b) le altre banche meno significative e le SIM per le quali la Banca d'Italia, in applicazione degli altri criteri qualitativi previsti agli artt. 2 e 4 del Regolamento delegato, accerti con apposito provvedimento la probabile significatività dell'impatto del dissesto.

Le banche meno significative e le SIM di cui alle lett. a) e b) redigono i propri piani di risanamento secondo le modalità ordinarie (cfr. par. 5).

Entro il 15 gennaio di ogni anno, la Banca d'Italia comunica agli enti interessati:

- il rispettivo punteggio quantitativo quando superiore alla soglia prevista dalle presenti disposizioni e il conseguente obbligo di redigere i piani di risanamento secondo le modalità ordinarie.;
- l'adozione dei provvedimenti di cui alla lett. b);
- l'eventuale venir meno della condizione di probabile significatività dell'impatto del dissesto e la conseguente estinzione dell'obbligo di redigere i piani di risanamento secondo le modalità ordinarie.

## 7. Obblighi di comunicazione e riesame

I piani di risanamento sono riesaminati e, se necessario, aggiornati:

- a) con cadenza annuale, dalle banche e dalle SIM tenute alla redazione di piani di risanamento secondo le modalità ordinarie;
- b) con cadenza biennale, dalle banche e dalle SIM che abbiano adottato piani di risanamento in forma semplificata.

---

<sup>(4)</sup> Per le banche significative la possibilità di adottare piani di risanamento in forma semplificata è determinata dalla BCE.

<sup>(5)</sup> Art. 1, par. 2 del Regolamento delegato. Il punteggio quantitativo è determinato annualmente sulla base delle ultime segnalazioni FINREP al 31 dicembre disponibili.

<sup>(6)</sup> Art. 3, par. 1 e 3 del Regolamento delegato. Il punteggio quantitativo è determinato annualmente sulla base delle ultime segnalazioni FINREP al 31 dicembre disponibili.

<sup>(7)</sup> La comunicazione è effettuata dalla Banca d'Italia entro il 15 gennaio di ogni anno.

Il piano di risanamento aggiornato, ovvero l'attestazione che esso non necessita di aggiornamenti, è trasmesso all'Autorità di vigilanza entro il 30 aprile dell'anno in cui è effettuato il riesame.

Le banche e le SIM dotate di piani di risanamento in forma semplificata per le quali l'Autorità di vigilanza determini successivamente la necessità, ai sensi del Regolamento delegato e delle presenti disposizioni, di adottare un piano di risanamento in forma ordinaria, trasmettono alla stessa il piano aggiornato entro 120 giorni dalla data in cui è comunicato l'obbligo di redigere il piano secondo le modalità ordinarie.

Resta fermo l'obbligo di procedere al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in ogni caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa, o della situazione patrimoniale o finanziaria dell'ente o del gruppo. In questi casi, il piano aggiornato è trasmesso tempestivamente all'Autorità di Vigilanza.

## **8. Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia.

IL GOVERNATORE

firma 1

*delibera 55/2022*